

³L'ente di cui al capoverso 2 è senza scopo di lucro e si basa su un partenariato a lungo termine tra Cantone, aziende e scuole universitarie ed è orientato al rafforzamento della capacità innovativa e all'insediamento di nuove aziende.

⁴Il Cantone può sostenere la realizzazione del parco dell'innovazione mediante:

- a) contributi a fondo perso a copertura dei costi dell'ente responsabile di cui al capoverso 2;
- b) contributi a fondo perso a copertura parziale degli investimenti e degli oneri per l'esercizio dei centri di competenza, a condizione che le imprese vi partecipino almeno in forma paritaria;
- c) contributi a fondo perso a copertura (parziale o totale) dei costi d'interesse e degli ammortamenti finanziari a carico dei comuni proprietari degli edifici e delle infrastrutture che ospitano, senza scopo di lucro, i centri di competenza.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 11 dicembre 2023

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Nadia Ghisolfi**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 14 dicembre 2023 n. 155).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

Data della pubblicazione nel FU: 15 dicembre 2023

Scadenza del termine di referendum: 13 febbraio 2024

Legge tributaria (LT)

modifica del 12 dicembre 2023

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8303 del 12 luglio 2023,
visto il rapporto di maggioranza della Commissione gestione e finanze n. 8303 R1 del 28 novembre 2023,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1, 2 e 3

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
				%	Fr.	%
fino		a fr.	12'300	0.160	19.70	0.160
da fr.	12'400	a fr.	17'100	5.232	270.85	1.583
da fr.	17'200	a fr.	20'500	5.949	473.10	2.307
da fr.	20'600	a fr.	25'600	3.924	673.20	2.629
da fr.	25'700	a fr.	29'600	7.499	973.15	3.287
da fr.	29'700	a fr.	39'200	9.461	1'881.35	4.799
da fr.	39'300	a fr.	51'800	10.377	3'188.85	6.156
da fr.	51'900	a fr.	57'200	10.988	3'782.20	6.612
da fr.	57'300	a fr.	71'800	11.800	5'505.00	7.667
da fr.	71'900	a fr.	89'900	11.597	7'604.15	8.458
da fr.	90'000	a fr.	112'000	12.470	10'359.95	9.249
da fr.	112'100	a fr.	224'100	13.080	25'022.90	11.165
da fr.	224'200	a fr.	374'400	14.040	46'125.00	12.319
da fr.	374'500	in avanti		14.825		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
				%	Fr.	%
fino		a fr.	20'100	0.145	29.05	0.144
da fr.	20'200	a fr.	24'400	3.924	197.75	0.810
da fr.	24'500	a fr.	27'700	4.360	341.65	1.233
da fr.	27'800	a fr.	32'600	2.616	469.80	1.441
da fr.	32'700	a fr.	41'600	3.924	822.90	1.978
da fr.	41'700	a fr.	47'000	6.540	1'176.05	2.502
da fr.	47'100	a fr.	59'600	7.848	2'164.90	3.632
da fr.	59'700	a fr.	78'500	10.116	4'076.75	5.193
da fr.	78'600	a fr.	88'900	11.074	5'228.45	5.881
da fr.	89'000	a fr.	120'600	12.645	9'236.80	7.659
da fr.	120'700	a fr.	138'700	12.034	11'414.95	8.229
da fr.	138'800	a fr.	180'200	12.906	16'771.05	9.306
da fr.	180'300	a fr.	224'100	13.777	22'819.35	10.182
da fr.	224'200	a fr.	298'900	14.302	33'516.90	11.213
da fr.	299'000	a fr.	749'000	14.650	99'455.00	13.278
da fr.	749'100	in avanti		14.825		

³I redditi inferiori a 12'300 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 20'100 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta. Le frazioni di reddito inferiori a 100 franchi non sono computate.

3. Prestazioni in capitale della previdenza

Art. 38 cpv. 2

²L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente, ritenuto un'aliquota minima del 2 per cento e un'aliquota massima del 3 per cento.

Art. 142 cpv. 2 lett. e)

e) le liberalità contenute in un contratto misto o simulato quando la prestazione di una delle parti è manifestamente sproporzionata rispetto alla controprestazione. La differenza di valore è calcolata considerando il valore commerciale dei beni;

Art. 154 cpv. 1 lett. d) e f) e cpv. 3

¹Sono esenti dall'imposta di successione e donazione:

d) le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali in Svizzera per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;

f) il coniuge, il partner registrato, gli ascendenti e discendenti in linea diretta, compresi gli adottivi.

³L'autorità fiscale può esentare, su richiesta, in tutto o in parte, le istituzioni e le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini:

a) se con sede nel Cantone, quando rivestono carattere prevalentemente internazionale;

b) se con sede in altro Cantone, quando le stesse sono esenti presso tale Cantone e quest'ultimo accorda la reciprocità in materia di esenzione.

Art. 155 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2

¹Sono esenti dall'imposta di donazione:

a) *abrogata*

²Sono esenti dall'imposta di successione o donazione i primi 10'000 franchi netti all'anno ricevuti da ogni singolo beneficiario da parte di un singolo disponente o donante.

Capitolo VI

Riduzione di imposta

Successione aziendale

Art. 156a ¹L'imposta di successione e donazione è ridotta del 50 per cento se la sostanza commerciale di un'impresa di persone (ditta individuale o società di persone) domiciliata in Ticino, che serve integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente del beneficiario, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre nell'impresa una posizione dirigenziale.

²La medesima riduzione di cui al capoverso 1 è concessa se una partecipazione del 51 per cento almeno al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa con sede in Ticino che esercita un'attività commerciale, detenuta direttamente o indirettamente tramite una società interposta, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre una posizione dirigenziale nella società operativa.

³La riduzione è revocata se nei successivi cinque anni dal trasferimento la sostanza commerciale è sottratta dall'azienda, se l'attività aziendale è alienata a titolo oneroso, cessa o è trasferita fuori Cantone o all'estero, se la posizione dirigenziale del beneficiario nell'impresa è interrotta, fatta eccezione in caso di decesso prematuro del beneficiario, nonché se la partecipazione determinante al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa è alienata oppure scende al di sotto del 51 per cento. È riservata la procedura per il recupero di imposta secondo l'articolo 236.

⁴Sono riservate le disposizioni relative alla responsabilità solidale secondo l'articolo 152, nonché alla costituzione di garanzie secondo l'articolo 248.

Art. 164 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3

a) coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela:

Grado	Categoria di contribuente	Coefficiente	Aliquota massima
1	Fratelli e sorelle (germani, consanguinei e uterini), figliastri, figli di figliastri, partner consensuale, figli del partner consensuale, affiliati e affidatari	1.0	15.5%
2	Fratellastre e sorellastre, nipoti (consanguinei e affini), abiatrici del partner consensuale	1.3	18.5%
3	Zii, pronipoti (consanguinei e affini), primi cugini, genero e nuora, matrigna e patrigno	1.8	27.0%
4	Parenti di altro grado, altri parenti per affinità, non parenti.	3.0	35.0%

³La parentela va intesa per consanguineità e per affinità conformemente ai gradi specificati al capoverso 1.

Art. 170 cpv. 1

¹Qualora l'attivo successorio risulti in pericolo, i delegati comunali procedono immediatamente all'apposizione dei sigilli ai locali e mobili ove si presume possano trovarsi o dove sono depositi, a cura del delegato, oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli, documenti o altri beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza; nonché alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti finanziari o presso terzi che ne abbiano la custodia.

Art. 300a cpv. 2

²abrogato

Imposta sul reddito, aliquote transitorie

Art. 309g ¹In deroga all'art. 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2025 l'aliquota massima di categoria è pari al 14.5 per cento.

²In deroga all'art. 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2026 l'aliquota massima di categoria è pari al 14 per cento.

³In deroga all'art. 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2027 l'aliquota massima di categoria è pari al 13.5 per cento.

⁴In deroga all'art. 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2028 l'aliquota massima di categoria è pari al 13 per cento.

⁵In deroga all'art. 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2029 l'aliquota massima di categoria è pari al 12.5 per cento.

⁶A partire dal periodo fiscale 2030 l'aliquota effettiva massima ai sensi dell'art. 35 capoverso 1 è pari al 12 per cento.

Imposta sul reddito, aliquote transitorie

Art. 309h ¹In deroga all'art. 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2025 l'aliquota massima di categoria è pari al 14.5 per cento.

²In deroga all'art. 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2026 l'aliquota massima di categoria è pari al 14 per cento.

³In deroga all'art. 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2027 l'aliquota massima di categoria è pari al 13.5 per cento.

⁴In deroga all'art. 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2028 l'aliquota effettiva massima è pari al 13 per cento.

⁵In deroga all'art. 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2029 l'aliquota effettiva massima è pari al 12.5 per cento.

⁶A partire dal periodo fiscale 2030 l'aliquota effettiva massima ai sensi dell'art. 35 capoverso 2 è pari al 12 per cento.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Bellinzona, 12 dicembre 2023

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Nadia Ghisolfi**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 14 dicembre 2023 n. 156).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Data della pubblicazione nel FU: 15 dicembre 2023

Scadenza del termine di referendum: 13 febbraio 2024

Legge
sulle indennità di perdita di guadagno
in caso di adozione
modifica del 12 dicembre 2023

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8203 del 19 ottobre 2022,
visto il rapporto della Commissione economia e lavoro n. 8203 R del 28 novembre 2023,

decreta:

I

La legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 è modificata come segue: